



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE GARIBALDI



CERTIFICATO N. 50 100 14484 - Rev. 005

Prot. n. (vedi segnatura) .

La Maddalena, 16/04/2026

Ai docenti
Bacheca
Albo on line

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione ed Esame di maturità a.s. 2025/2026 - indicazioni operative per gli alunni e studenti in Scuola in Ospedale e in Istruzione domiciliare

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, le indicazioni in oggetto.

In riferimento a quanto disposto dal D.M 741/2017 e dall'O.M. n. 54 del 26.03.2026, che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'Esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, si specifica quanto segue.

A. Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Per gli alunni che frequentano la Scuola in Ospedale o che si trovano in istruzione domiciliare, si applica quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 741/2017, che si riporta integralmente:

1. *L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, **possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.***
2. *L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.*
3. *Gli alunni che hanno frequentato **corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti** e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, **sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri**, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.*
4. *Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, **viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.***

5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

A.1 Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Per quanto riguarda l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione si applica quanto contenuto nell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che si riporta di seguito:

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

A.2 Modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Per quanto concerne le prove dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione che devono essere svolte dai candidati in presenza, in ottemperanza a quanto descritto dal sopra citato D.M. 741/2017, si specifica che gli alunni che si trovano ricoverati presso strutture ospedaliere possono sostenere tali prove in sessione suppletiva o, in alternativa, laddove lo permettano le condizioni salute (previo certificato medico), in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza. In questo caso il Presidente della commissione, **acquisita la richiesta dei genitori, corredata da specifica certificazione medica**, dispone le modalità di svolgimento delle prove scritte presso la struttura ospedaliera. Tale modalità è estesa anche agli alunni che usufruiscono dell'istruzione domiciliare che, sempre previo accertamento medico, sono impossibilitati a recarsi a scuola.

B. Esame di maturità

Per quanto riguarda gli studenti degenti presso strutture ospedaliere o che si trovano comunque nell'impossibilità di lasciare il proprio domicilio a causa delle cure di lungo periodo, valgono le disposizioni contenute **nell'O.M. 54 del 26 marzo 2026**.

B.1 Ammissione all'Esame di maturità

Si riporta di seguito quanto contenuto all'art. 3 comma 4 dell'O.M. n. 54 del 26 marzo 2026:

Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti:

*a. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi **trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati**. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;*

*b. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi **effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione** eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.*

B.2 Formazione Scuola - Lavoro (ex PCTO)

Come specificato dalla C.M. n. 47341 del 25 novembre 2024, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in attuazione del D.lgs. n. 62/2017, art. 13, comma 2, lett. c), per i candidati interni, e art. 14, comma 3, per i candidati esterni, nonché ai sensi della normativa vigente sull'Esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, costituisce requisito di ammissione all'Esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, ridenominati **"Formazione scuola - lavoro"** dall'art. 1, comma 6, del D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164.

Le attività di Formazione scuola-lavoro (FSL) e le attività ad esse assimilabili, ai fini dell'ammissione all'Esame di maturità per i candidati interni ed esterni, sono riconosciute secondo i criteri definiti dal Decreto Ministeriale 12 novembre 2024, n. 226 e nel rispetto del quadro normativo di riferimento richiamato nella [Nota USR prot. n. 4106 del 04/03/2026](#).

Nel caso in cui un candidato si trovi in eccezionali e documentate situazioni personali, quali degenze

in luoghi di cura o l'impossibilità a lasciare il proprio domicilio per un periodo prolungato a causa delle condizioni di salute, tali da rendere impossibile lo svolgimento o il completamento del monte ore previsto dal citato D.M. n. 226/2024, il Consiglio di classe cui il candidato è assegnato può disporre, a seguito di motivata valutazione effettuata in sede di accertamento delle attività di FSL, l'ammissione del candidato all'Esame di maturità (Rif. [FAQ MIM PCTO](#)).

In tale contesto, con particolare riferimento agli studenti e alle studentesse in Istruzione Domiciliare o Scuola in Ospedale, possono essere valorizzate eventuali attività di FSL o ad esse assimilabili, anche parzialmente svolte nelle precedenti annualità, nonché ulteriori esperienze coerenti con il percorso di studi, debitamente documentate e validate dall'Istituzione scolastica.

Resta ferma la necessità che ogni valutazione avvenga nel rispetto dei principi di personalizzazione dei percorsi, inclusione e tutela del diritto allo studio, senza che dallo stato di salute dello studente possano derivare elementi di penalizzazione.

B.3 Modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio dell'Esame di maturità

L'art. 8 dell'O.M. n. 54 del 26 marzo 2026 precisa quanto segue:

1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza.

Pertanto, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame tutte le prove d'esame sono effettuate in presenza e, di norma, nella sessione suppletiva, di cui agli artt. 17 e 26 della medesima ordinanza. Il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, a seguito di attenta valutazione della richiesta del Dirigente scolastico, dispone l'autorizzazione allo spostamento della commissione.

All'art.26 si rimanda anche per ciò che concerne la sessione straordinaria, prevista solo in casi eccezionali e per la quale deve essere prodotta istanza, da parte del candidato, esclusivamente al Presidente della commissione d'esame, il quale deve darne tempestiva comunicazione a questa Direzione.

La Dirigente Scolastica (Prof.ssa Deleuchi Alessandra)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.



Via Trinità - 07024 La Maddalena (SS) - Tel. 0789 737712
Codice Ministeriale SSIS02300T – Codice Fiscale 91025220905
Email: ssis02300t@istruzione.it - PEC: ssis02300t@pec.istruzione.it



Liceo Scientifico – Via Guardia Gellone – SSPC023015 - Tel. 0789 737098
Liceo Classico – Via Guardia Gellone - SSPC023015 -Tel. 0789 737098
Liceo Linguistico – Via Guardia Gellone - SSPC023015 - Tel. 0789 737098
Liceo delle Scienze Umane – Via Regina Margherita - SSPC023015 - Tel. 0789 730055
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Domenico Millettire" – Via Terralugiana - (Certificazione ISO 9001:2015) - SSTH02301T - Tel. 0789 737712
Istituto Tecnico Nautico "Domenico Millettire" (Corso Serale) – Via Terralugiana - SSTH023506 – Tel. 0789 737712

